

AUDIZIONE CISL

**presso la XI Commissione della Camera dei Deputati
sulle Proposte di legge C. 408, C. 510 e C. 786, recanti disposizioni per favorire
l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere**

(Roma, 14 dicembre 2023)

Valutiamo molto opportuno un intervento che promuova l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere come strumento importante nei percorsi di recupero, sia per l'aspetto di emancipazione economica che per quello di auto-realizzazione e socialità. Chiediamo pertanto che le proposte di legge in esame, in quanto sovrapponibili, siano unificate in un'unica proposta e che l'iter di approvazione possa essere veloce.

Riteniamo tuttavia importante segnalare alcune osservazioni sui contenuti:

- Le Proposte di legge n. 408 e n. 510 inseriscono le donne vittime di violenza di genere tra le altre "categorie protette", oltre alle persone disabili, ai sensi dell'art.18 della legge 68/99, facendole rientrare nella quota aggiuntiva di assunzioni obbligatorie. Al momento questa è la soluzione possibile, ma va ricordato che il citato art.18 della legge 68/99 attende dal 1999 di essere riformato tramite una "disciplina organica" di cui ancora non si ha traccia. In base a tale orientamento, sarebbe del tutto preferibile intervenire per normare compiutamente il diritto al lavoro delle "categorie protette", in modo distinto rispetto a quello delle persone con disabilità, con procedure diverse e specifiche quanto a strumenti di supporto e accompagnamento al lavoro.
- La proposta di legge n. 510 correttamente identifica le persone destinatarie della promozione dell'inserimento lavorativo come le "donne vittime di violenza *di genere*, beneficiarie di interventi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza ovvero dai centri antiviolenza o dalle case-rifugio". Tale definizione ci pare migliore e certamente più ampia di quella contenuta nella proposta n. 408, che fa riferimento alla "violenza *domestica*".
- Non appare condivisibile invece la proposta dell'AC 786 di inserire le "vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso" come categoria

a sè stante (prevedendo la lettera d-bis) dei destinatari delle quote d'obbligo ex articolo 1 della legge n.68/99 per le persone con disabilità. Si rischia in tal modo di aprire la strada ad inserimenti di altre specifiche categorie al di fuori del canale principale del riconoscimento della disabilità indicato dalla lettera a) dello stesso articolo 1. In considerazione della gravità della compromissione funzionale indicata, ulteriormente aggravata dalle connesse implicazioni psicologiche, certamente le persone che si trovino in tale situazione già rientrano a pieno titolo nella lettera a), potendo chiedere il riconoscimento delle condizioni previste per le persone con disabilità e, se la competente commissione medico legale lo riconoscesse in base ai definiti criteri bio-psico-sociali, sarebbero pienamente inserite nei percorsi di collocamento mirato. Appare opportuno ricordare in questa sede che proprio la riforma della valutazione dell'invalidità di base e multidimensionale è l'oggetto di uno dei decreti attuativi, in attesa di emanazione, della legge 22 dicembre 2021, n.227 recante "Delega al governo in materia di disabilità".

- D'altro canto sarebbe importante potenziare le norme prevedendo specifiche misure di bilancio di competenze, riqualificazione e accompagnamento al lavoro, inserendo esplicitamente le donne vittime di violenza tra i beneficiari del Programma GOL in percorsi dedicati (attualmente, ai fini dell'inserimento in GOL, le lavoratrici sono considerate svantaggiate se over 50 e disoccupate da oltre 12 mesi oppure, a prescindere dall'età, solo se residenti in regioni ammissibili ai fondi strutturali dell'Unione europea, comunque prive di impiego da almeno 6 mesi; o in ogni caso se prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi). Peraltro questo dovrebbe valere sia per le persone qui individuate che per le altre già previste dall'articolo 18 tra le "categorie protette". Oltre ad una "quota di riserva", si consentirebbe in questo modo un reale percorso di accompagnamento al lavoro.
- È importante accompagnare la quota di obbligo di assunzioni con un incentivo ai datori di lavoro, e difatti la proposta n. 510, oltre a rinnovare lo sgravio contributivo previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previsto per le sole cooperative sociali, lo amplia a tutti i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, donne vittime di violenza di genere.
- Andrebbe, infine, previsto specifico monitoraggio periodico sia relativamente all'inserimento delle donne vittime di violenza nei percorsi di politiche attive sia relativamente al vero e proprio inserimento lavorativo.